



COMUNE DI MODENA

N. 16/2021 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 26/01/2021

L'anno 2021 il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
LUCA' ANNA MARIA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati:

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 16

CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI MODENA E IL COMUNE DI MODENA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA L. 28/04/2014 N. 67 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 (MESSA ALLA PROVA) - RINNOVO CONVENZIONE CON SCADENZA 31.12.2023

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la L. 28/04/2014 n. 67, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 02/05/2014 ed entrata in vigore il 17/05/2014, ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova;
- che, ai sensi dell'articolo 168 bis comma 2, tale istituto comporta la prestazione di attività volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato, con affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di uno specifico programma;
- che la messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione non retribuita a favore della collettività, da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso altri enti ed organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza sociale, sanitaria e volontariato, di durata comunque non inferiore a dieci giorni, anche non consecutivi, ed affidata tenendo conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che, ai sensi dell'articolo 168 bis comma 1, tale istituto può essere applicato nei confronti dagli imputati di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550, comma 2, del c.p.p.;
- che i soggetti ritenuti idonei per la messa alla prova, nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, possono essere adibiti a diverse tipologie di attività, tra cui citiamo a titolo puramente esemplificativo: a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti o tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri; b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali; c) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, alla protezione della flora e della fauna, incluse le attività connesse al randagismo degli animali; d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione degli immobili e servizi pubblici, dei beni del demanio e del patrimonio pubblico, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia; f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- che è cura dell'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) competente per territorio stilare un programma di trattamento per il singolo imputato, dove sia inserito lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità calibrato sulla personalità e sulle caratteristiche soggettive dello stesso;
- che grava su detto Ufficio (UEPE) l'onere di redigere la relazione conclusiva sull'esito del lavoro di pubblica utilità svolto presso l'ente ospitante da presentare, nei modi e termini indicati, alla competente Autorità Giudiziaria;

Tenuto conto:

- che, in base alla normativa vigente in materia, l'attività non retribuita a favore della collettività è

svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate tra l'ente ed il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni che operano in Italia per assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;

- che il Ministero della Giustizia ha adottato, con il Decreto Ministeriale del 10 giugno 2015, il regolamento previsto dall'art. 8 della L. n. 67/2014, volto a disciplinare le convenzioni che il Ministero stesso, o su delega di quest'ultimo, il Presidente del Tribunale, può stipulare con gli enti richiamati al punto precedente;

- che effettivamente il Ministero della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Modena alla stipulazione della convenzione in oggetto richiamata;

Richiamata la propria deliberazione n. 550/2015 “Convenzione tra il Tribunale di Modena ed il Comune di Modena per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 8 della L. 28/04/2014 n. 67 e dell'art. 2 del Decreto ministeriale 26 Marzo 2001 (messa alla prova) – Approvazione”, che ha dato avvio al percorso descritto mediante la stipulazione di apposita convenzione sottoscritta dal Comune di Modena e dal Presidente del Tribunale di Modena per la durata di anni 3;

Richiamata altresì la successiva propria deliberazione n.718/2018 “Convenzione tra il Tribunale di Modena ed il Comune di Modena per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 8 della L. 28/04/2014 n. 67 e dell'art. 2 del Decreto ministeriale 26 Marzo 2001 (messa alla prova) – Rinnovo convenzione”, con cui si è proseguito il percorso per la durata di anni 3;

Atteso che l'adesione a dette convenzioni con il Tribunale di Modena ha contribuito positivamente ad implementare lo spirito della legge che ha introdotto l'istituto della messa alla prova, e determinato l'ampliamento del novero delle tipologie di attività che gli stessi imputati richiedenti sono stati chiamati a svolgere presso i diversi Settori dell'Amministrazione Comunale che li hanno ospitati;

Ritenuto pertanto opportuno rinnovare la convenzione per disciplinare lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con messa alla prova degli imputati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 8 della L. 28/04/2014 n. 67 e dell'art. 2 del D.M. 26/03/2001, convenzione la cui bozza si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato:

- che, come indicato all'art. 5, secondo capoverso della convenzione, le spese derivanti dall'assicurazione degli imputati ammessi al lavoro di pubblica utilità con messa alla prova, contro infortuni e malattie professionali nonché relative all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi sono interamente a carico del Comune di Modena;

- che dette spese non incidono direttamente sull'ammontare dei premi INAIL ed assicurativi a carico del Comune di Modena, che comunque trovano copertura negli appositi capitoli di Bilancio;

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Polizia locale, Sicurezza urbana e Protezione civile, Dott.ssa Valeria Meloncelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica,

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

1) di approvare la Convenzione tra il Tribunale di Modena e il Comune di Modena per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 8 della L. 28/04/2014 n. 67 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, la cui bozza costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

2) di dare atto:

- che la Comandante del Corpo di Polizia Locale, Dott.ssa Valeria Meloncelli, provvederà a stipulare e sottoscrivere la Convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Modena ed il Ministero della Giustizia, legalmente rappresentato dal Presidente del Tribunale di Modena, Dott. Pasquale Liccardo;

- che i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati ammessi al lavoro di pubblica utilità con svolgimento della messa alla prova sono la Dirigente del Settore Polizia locale, Sicurezza urbana e Protezione civile Dott.ssa Valeria Meloncelli (Coordinatore) e i Dirigenti dei Settori e Servizi indicati all'art. 3 della Convenzione, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell'Amministrazione Comunale, con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all'art. 6 della convenzione e alla redazione della prevista relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete, invece, la successiva trasmissione della medesima all'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) competente per territorio;

- che la convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2023;

- che la copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per completezza di atti.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA



Comune di Modena



Tribunale di Modena

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA
UTILITA' CON MESSA ALLA PROVA
AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL'ART. 2
DEL DECRETO MINISTERIALE 10 GIUGNO 2015**

Premesso che

- 1) la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- 2) il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- 3) a norma dell'art. 464^{quater} c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell'imputato e con il programma di trattamento predisposto dall'UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
- 4) tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168^{bis} co. 3 c.p.);
- 5) in data 10 giugno 2015 è stato emesso il Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall'art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- 6) il predetto Regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, in relazione ad una o più delle seguenti tipologie di prestazioni di lavoro: per finalità sociali e socio-sanitarie; di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; la manutenzione e fruizione degli immobili e servizi pubblici (con esclusione degli immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia); inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- 7) il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 168bis c.p. e dall'art. 54 del D. Lvo 274/00,

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Pasquale Liccardo, Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e il Comune di Modena nella persona del Dirigente del Settore Polizia locale, Sicurezza urbana e Protezione civile – Comandante Valeria Meloncelli giusto atto di nomina del Sindaco prot. 145981 del 21/09/2018 (di seguito "l'Ente").

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ex art. 464^{quater} c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale citato in premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto diverse prestazioni presso i Settori dello stesso; in particolare sono previste:

- per tutti i Settori: attività amministrativa (anche informatica) per archiviazione, riordino ed elaborazione dati;
- per il Settore Polizia locale, Sicurezza urbana e Protezione civile: attività prevalentemente esecutiva e di carattere tecnico/manuale, conservativa o manutentiva, in collaborazione con Associazioni di Volontariato legate da apposita Convenzione al Comune di Modena o nell'ambito di progetti di sicurezza partecipata adottati dallo stesso ente;
- per il Settore Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione: attività tecnico/amministrative nell'ambito di servizi e progetti del settore, in affiancamento e supporto al personale tecnico;
- per il Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città: attività prevalentemente esecutiva o di carattere tecnico/manuale, conservativa, manutentiva o di messa in sicurezza delle strade e della segnaletica, anche se comportanti l'utilizzo di strumenti ed arnesi di lavoro, in affiancamento/supporto al personale tecnico;
- presso il Settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive: attività di supporto, anche informatico, logistiche e operative nella gestione dell'anagrafe canina e più in generale di banche dati.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indicata il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all'art.1.

L'articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato.

La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa dell'imputato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- 1) il dirigente dell'Ente, dott.ssa Valeria Meloncelli (di seguito "il Coordinatore");
- 2) i Dirigenti pro tempore dei Settori e/o Servizi indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell'Ente, con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all'art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all'UEPE di Modena, relazione integrata anche dai nominativi dei Dirigenti responsabili dei Settori indicati.

La disponibilità dell'Ente potrà essere verificata contattando la Dott.ssa Susanna Beltrami telefonicamente sull'utenza mobile cell. 366/635.99.07, oppure al numero fisso 059/2033723 o tramite mail susanna.beltrami@comune.modena.it ed una volta ottenuta la disponibilità dell'Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, c.d. UEPE (Via Sigonio n. 50/4 in 40124 Modena, tel. 059/212230- 059/210973), per la redazione del programma o agli indirizzi mail uepe.modena@giustiziacert.it, uepe.modena@giustizia.it, o via fax 059/214611.

Art. 4

Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell'imputato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'imputato impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori

contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell'imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168^{quater} c.p..

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all'UEPE, che ha predisposto il programma di trattamento nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuita, e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà durata a far tempo dalla sua sottoscrizione da entrambe le parti e fino al 31/12/2023.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Modena, li __

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente

Per l'Ente
Il Dirigente del Settore Polizia locale,
Sicurezza urbana e Protezione civile



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLIZIA LOCALE, SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE
CIVILE**

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI MODENA E IL COMUNE DI MODENA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA L. 28/04/2014 N. 67 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 (MESSA ALLA PROVA) - RINNOVO CONVENZIONE CON SCADENZA 31.12.2023

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 77/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 26/01/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI MODENA E IL COMUNE DI MODENA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA L. 28/04/2014 N. 67 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 (MESSA ALLA PROVA) - RINNOVO CONVENZIONE CON SCADENZA 31.12.2023

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 77/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 26/01/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE **Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI MODENA E IL COMUNE DI MODENA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA L. 28/04/2014 N. 67 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 (MESSA ALLA PROVA) - RINNOVO CONVENZIONE CON SCADENZA 31.12.2023

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 77/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 26/01/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 16 del 26/01/2021

**OGGETTO : CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI MODENA E IL
COMUNE DI MODENA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI
PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA L. 28/04/2014 N.
67 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
(MESSA ALLA PROVA) - RINNOVO CONVENZIONE CON SCADENZA
31.12.2023**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 28/01/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 16/02/2021

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**